



COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 81 Del 10-08-2020

Oggetto: Convenzione rep. 1306 stipulata il 19.6.2008 con Soc. Progresso soc. coop. di produzione e lavoro a r.l. - Determinazioni.

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di agosto alle ore 17:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il sig. AUFIERO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti, Sigg.

AUFIERO EMANUELE	SINDACO	P
CAPONE ANGELO	VICESINDACO	P
GALDO MARIANNA	ASSESSORE	P
SILANO SIMONA	ASSESSORE	P
FABRIZIO GRAZIANO	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Cortese Carmela incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 10-08-2020

Il Responsabile del servizio
Vicesindaco Capone Angelo

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 10-08-2020

Il Responsabile del servizio
Il Sindaco AUFIERO EMANUELE

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnico-ammin.vo**

Data: 10-08-2020

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Avilio Giuditta

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI

- l'atto convenzionale rep. 1306 stipulato in data 19.6.2008, con il quale – all'esito di una procedura di gara "aperta" - il Comune di Pratola Serra affidava alla Soc. Progresso soc. coop. di produzione e lavoro a r.l., con sede in Pratola Serra, via Vittorio Emanuele n. 33, p.iva 01799930647, la gestione degli impianti sportivi ivi analiticamente descritti, per l'iniziale durata di dieci anni e per il canone annuo in quella sede quantificato in € 2.750,00;

- l'istanza del 23.6.2008 con la quale la predetta concessionaria Soc. Progresso soc. coop. di produzione e lavoro a r.l. avanzava formale istanza di ristrutturazione edilizia degli spogliatoi del campo di calcio, assentita con propria precedente deliberazione n. 94 del 26.6.2008, nella quale si dava formalmente atto che "la relativa spesa, quantificata in € 33.000,00, sarà anticipata dalla Cooperativa Progresso srl" e che "l'importo a stato finale, che comunque non potrà superare quello quantificato, sarà scomputato annualmente da quello decennale previsto dalla convenzione e dal successivo adeguamento ed aggiornamento";

- la propria precedente delibera n. 10 del 26/01/2012, con la quale questo Comune - in ragione della clausola di cui all'art. 1 comma 2 (ad finem) del predetto atto convenzionale e di un incontrovertibile accertamento istruttorio di stima effettuato da tecnico all'uopo incaricato - vincolativamente rideterminava il canone annuo in € 4.146,00, per effetto della sopraggiunta utilizzabilità in concessione anche del "Palazzetto dello Sport";

- la delibera di C.C. n. 19 del 21/03/2012, con la quale l'intestato Comune acquisiva al patrimonio comunale le "addizioni" ivi elencate, realizzate dalla concessionaria Soc. Progresso soc. coop. di produzione e lavoro a r.l. e concordemente stimate in € 100.000,00, a fronte delle quali – in luogo della rifusione dei costi – si concordemente accordava alla Soc. Progresso soc. coop. di produzione e lavoro a r.l. il prolungamento della concessione al 2030 (in luogo della scadenza naturale del 2018);

- la propria recente delibera n. 43 del 14/05/2020, con la quale – sempre in ragione della clausola di cui all'art. 1 comma 2 (ad finem) del predetto atto convenzionale e di un incontrovertibile accertamento istruttorio di stima effettuato da tecnico all'uopo incaricato è

DELIBERA DI GIUNTA n.81 del 10-08-2020 COMUNE DI PRATOLA SERRA

stato da ultimo vincolativamente rideterminato il canone annuo in € 12.226,40, in ragione dell'intervenuta realizzazione di opere di miglioramento dello "Stadio comunale";

- la nota acquisita in data 10/08/2020 al prot. 5315, con la quale la Soc. Progresso soc. coop. di Produzione e Lavoro a r.l. ha comunicato il recesso dalla predetta convenzione rep. 1306 del 19/06/2008 nonché di "essere esentata dal pagamento di tutti i canoni ancora dovuti", in ragione della motivazione ivi illustrate;

CONSIDERATO

- che l'esercizio del diritto potestativo di recesso, da parte della concessionaria Soc. Progresso soc. coop. di produzione e lavoro a r.l., risulta espressamente riconosciuto dall'art. 1 comma 3 del predetto atto convenzionale rep. 1306/2008 stipulato tra le parti, sia pure "con preavviso di almeno sei mesi", che risulta pienamente derogabile, senza pregiudizio per gli interessi pubblici dei quali è portatrice l'Amministrazione comunale, in ragione della straordinaria eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

- che, invece, tale emergenza epidemiologica, contrariamente a quanto ritenuto dalla Soc. Progresso soc. coop. produzione e lavoro a r.l., non legittima assolutamente la chiesta esenzione dal pagamento di tutti i canoni ancora dovuti, buona parte dei quali riguardanti peraltro periodi anteriori, fatta esclusivamente eccezione per i canoni riferiti al periodo (5-3-2020/6-7-2020) durante il quale, in virtù dei provvedimenti extra ordinem adottati dal Governo e dalla Regione per contrastare la diffusione del COVID-19, è stata concretamente inibito l'utilizzo degli impianti sportivi;

- che, inoltre, la Soc. Progresso soc. coop. produzione e lavoro a r.l., in virtù di un distinto rapporto concessorio (rep. 1394 del 22.3.2013), è stata concessionaria della piscina comunale, maturando anche a tale titolo una consistente debitoria per canoni non pagati, allo stato ancora insoluti;

- che, per l'effetto, è indilazionabile esperire con immediatezza le azioni legali necessarie per il recupero coattivo dei canoni concessori dovuti e non pagati sia per gli impianti sportivi che per la piscina comunale, stante l'inutilità delle plurime richieste di pagamento avanzate in via stragiudiziale;

DELIBERA DI GIUNTA n.81 del 10-08-2020 COMUNE DI PRATOLA SERRA

RITENUTO

- che nell'area degli impianti sportivi oggetto della concessione in oggetto risultano eseguiti una serie di opere aggiuntive, le quali sicuramente sono tutte da ritenersi ipso jure acquisite al patrimonio comunale, alcune delle quali tuttavia non risultano legittimate da idoneo titolo edilizio, come risulta dal verbale prot. 3126/2018 redatto in data 7/5/2018 dal tecnico comunale Arch. Pasquale Capone, a seguito di sopralluoghi del 19/1/2018 e del 9/3/2018;

- che, tuttavia, per tutte tale opere, prima di applicare le prescritte sanzioni edilizie, va valutata a cura dell'organo consiliare la sussistenza di prevalenti interessi pubblici di segno contrario ovvero la loro regolarizzabilità edilizia ex post, laddove si rilevi l'assenza di contrasti con la disciplina urbanistica;

DICHIARATA, ex D.P.R. n. 445/2000, l'insussistenza, allo stato attuale, di conflitti d'interesse dei sottoscritti ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 in combinato disposto con gli art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013 e dell'art. 1, c. 9, lett e) L.190/2012. Eventuali difformità saranno segnalate al RPCT competente;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente resi dai funzionari incaricati di Posizione Organizzativa dei relativi servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147-bis D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i;

VISTO l'art. 48 del D.to. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di prendere atto del recesso (comunicazione prot. 5313 del 10/08/2020) della Soc. Progresso soc. coop. produzione e lavoro a r.l. dall'atto convenzionale rep. 1306 del 19/6/2008, la quale è per l'effetto da ritenersi, con immediatezza, priva di ogni validità ed efficacia;

2) di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico Ufficio Manutenzione- Urbanistica affinché provveda, nel più breve tempo possibile ed in contraddittorio con la Soc. Progresso soc. coop., alla redazione di un verbale di (ri) consegna degli impianti, nel quale sia analiticamente descritta la situazione dei luoghi;

3) di rigettare la richiesta avanzata dalla Soc. Progresso soc. coop. produzione e lavoro a r.l. con la stessa predetta comunicazione di recesso (prot. 5313 del 10/08/2020), di “essere esentata dal pagamento di tutti i canoni ancora dovuti”, fatta eccezione per quelli relativi al periodo dal 5/3/2020 al 6/7/2020;

4) di affidare al prof. avv. Marcello G. Feola, con studio in Salerno alla via G. V. Quaranta n. 5, l’incarico professionale di porre in essere, nei confronti della Soc. Progresso soc. coop. produzione e lavoro a r.l., le azioni giudiziarie necessarie al recupero dei canoni ancora dovuti e non pagati sia per la concessione degli impianti sportivi (rep. 1306/2008), sia per la piscina comunale (rep. 1394/2013), incaricando all’uopo il Responsabile del Settore Amministrativo affinché adotti gli atti consequenziali necessari ai fini della formalizzazione dell’incarico;

5) di incaricare il responsabile del Settore Tecnico Ufficio Manutenzione- Urbanistica affinché, in virtù degli accertamenti effettuati ai fini della redazione del verbale di (ri)consegna degli impianti ovvero in virtù di separato sopralluogo, rediga una dettagliata relazione riferita alle opere eseguite nell’ambito delle relative aree ma prive di titolo edilizio legittimante, evidenziando in particolare (a) se siano o meno in contrasto con la disciplina edilizia e (b) la funzione che esse svolgono, onde consentire all’organo consiliare di esprimersi in ordine all’esistenza di prevalenti interessi pubblici di segno contrario alla demolizione delle stesse ovvero di valutare la loro regolarizzabilità edilizia;

6) di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico Ufficio Manutenzione- Urbanistico, all’esito delle attività di cui ai presenti 2) e 5) che precedono, di porre in essere le procedure per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi, fermo restando nelle more di procedere ad un affidamento temporaneo, privilegiando soggetti o forme associate a rilievo sociale;

7) di disporre che la presente deliberazione sia notificata alla Soc. Progresso soc. coop. produzione e lavoro a r.l. e sia comunicata ai Responsabili del Settore Tecnico Ufficio Manutenzione-Urbanistico, del Settore Amministrativo e del Settore Finanziario;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c.4, D.Lgs.vo n. 267/2000 e smi.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to AUFIERO EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cortese Carmela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 21-08-2020 per 15 giorni consecutivi

Addì 21-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cortese Carmela

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla residenza municipale, li 21-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cortese Carmela

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta immediatamente esecutiva in data 10-08-2020, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Addì 21-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cortese Carmela

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva.